

Trento, 15/01/2019

Ricevuta

Protocollo generale



Numero di protocollo: 2019 - 0000195 / U

Del: 15/01/2019

Destinatario: Regione Veneto - Sezione Coordinamento Commissioni (VAS VINCA NUVV)

Indirizzo: Via C. Baseggio, 5, **Città :** Mestre (VE), **CAP:** 30174

Oggetto: Verifica di Assoggettabilità per la Variante per il Piano Urbanistico Attuativo di iniziativa privata dell'area per parchi attrezzati ed aree attrezzate per il gioco e lo sport -SC di Via Primavera nel comune di Concordia Sagittaria VE. Richiesta parere.

Data raccomandata:

Data documento:

UOR competente: Protocollo

Smistato a:

L'impiegato addetto
Longhin Roberta
Firmato ai sensi D.L.vo 39/93

Distretto delle Alpi Orientali



Ufficio di Venezia

PROT. N. 0000195/7.5

FASCICOLO

Venezia, 15 GEN. 2019

OGGETTO: D.Lgs 152/2006, come modificato dal D.Lgs 4/2008. Verifica di Assoggettabilità per il Piano Urbanistico Attuativo di iniziativa privata dell'area per parchi attrezzati ed aree attrezzate per il gioco e lo sport "SC di via Primavera" nel comune di Concordia Sagittaria (VE). Richiesta parere.

Alla Regione del Veneto
Area Tutela e Sviluppo del Territorio
Direzione Commissioni Valutazioni
Unità Organizzativa Commissioni VAS VINCA NUVV
Palazzo Linetti, Calle Priuli, 99 Cannaregio
30121 - VENEZIA

[invio tramite pec:
coordinamento.commissioni@pec.regione.veneto.it]

Al Comune di Concordia Sagittaria (VE)

[invio tramite pec:
comune.concordiasagittaria.ve@pecveneto.it]

In riferimento alla nota di Codesta Amministrazione prot. n. 512041 del 17.12.2018, con la quale si invita la scrivente ad esprimere il proprio parere in merito agli effetti significativi derivanti dall'attuazione degli interventi individuati in oggetto, si comunica quanto segue.

Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 135 del 13.6.2018 del D.P.C.M. 04.04.2018, la scrivente Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali è subentrata a tutti gli effetti nella titolarità delle ex Autorità di bacino nazionali (Alto Adriatico e Adige), regionali (Sile e della Pianura tra Piave e Livenza e Bacino Scolante in Laguna) ed interregionale (Lemene).



Nel merito la richiesta in oggetto ricade all'interno del bacino idrografico del fiume Lemene, per il quale la Direzione Difesa del Suolo di Codesta Regione aveva finora svolto la funzione di Segreteria Tecnica per la corrispondente Autorità di bacino, predisponendo il relativo *Piano stralcio per l'assetto idrogeologico*.

Ciò premesso, con riguardo ai contenuti della documentazione presentata, si comunica che, in base al *Progetto di piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino del fiume Lemene* (cfr. tav. PER-9-CTR) l'area interessata dagli interventi proposti risulta essere affetta da una pericolosità idraulica di grado P1, in quanto area soggetta a scolo meccanico. Pertanto gli stessi dovranno essere coerenti e congruenti con la tipologia dei fenomeni alluvionali accertati, nonché con quanto contenuto negli artt. 10 e 14 ¹delle norme di attuazione del PAI Lemene.

Con riferimento invece al *Piano di gestione del rischio di alluvioni* (cfr. www.alpiorientali.it - tav. M10), per le aree interessate alla variante in oggetto, allo stato attuale delle conoscenze, non sussistono condizioni di pericolosità note derivanti dalla rete idrografica principale.

Distinti saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE
Ing. Francesco Baruffi

 Responsabile del procedimento
Avv. Cesare Lanna
Responsabile dell'istruttoria
 p.e. Giorgio Gris - giorgio.gris@distrettoalpiorientali.it
VdA_ConcordiaSagittaria_PUA_areagiochi

¹ Articolo 10 - Disposizioni comuni per le aree di pericolosità idraulica

...omissis...

2. Gli interventi ammessi nelle aree di pericolosità idraulica, oggetto di delimitazione del Piano, sono definiti negli strumenti urbanistici comunali sulla base delle indicazioni del Piano, in maniera graduata in relazione con il grado di pericolosità individuato e tenuto conto delle indicazioni degli articoli seguenti. In tali aree sono ammissibili esclusivamente gli interventi indicati nelle norme del presente Titolo II, nel rispetto delle condizioni assunte nello studio di compatibilità idraulica, ove richiesto, ed anche nel rispetto di quanto stabilito in generale nell'articolo 9 per le fasce di tutela idraulica.
3. Al fine di non incrementare in modo apprezzabile le condizioni di pericolosità nelle aree di pericolosità idraulica tutti i nuovi interventi, opere, attività consentiti dal Piano o autorizzati dopo la sua approvazione devono essere comunque tali da:
 - a) mantenere le condizioni esistenti di funzionalità idraulica o migliorarle, agevolare o non impedire il deflusso delle piene, non ostacolare sensibilmente il normale deflusso delle acque;
 - b) non aumentare significativamente le condizioni di pericolo a valle o a monte dell'area interessata;
 - c) non ridurre significativamente i volumi invasabili delle aree interessate e favorire se possibile la creazione di nuove aree di libera esondazione;
 - d) non pregiudicare l'attenuazione o l'eliminazione delle cause di pericolosità.
4. Tutti gli interventi elencati nel presente Titolo II adottano per quanto possibile le tecniche a basso impatto ambientale e sono rivolti a non diminuire la residua naturalità degli alvei e tutelarne la biodiversità ed inoltre a non pregiudicare la definitiva sistemazione idraulica né la realizzazione degli altri interventi previsti dalla pianificazione di bacino. In caso di eventuali contrasti tra gli obiettivi degli interventi consentiti prevalgono quelli connessi alla sicurezza idraulica.

...omissis...

6. Nelle aree classificate pericolose, salvo quanto previsto dal successivo comma, è vietato:

- a) eseguire scavi o abbassamenti del piano di campagna capaci di compromettere la stabilità delle fondazioni degli argini;
- b) realizzare intubazioni o tombature dei corsi d'acqua superficiali, ad eccezione degli interventi di mitigazione del rischio, di tutela della pubblica incolumità e quelli previsti dal piano di bacino;
- c) occupare stabilmente con mezzi, manufatti anche provvisori e beni diversi le fasce di transito al piede degli argini;
- d) posizionare rilevati a protezione di colture agricole conformati in modo da ostacolare il libero deflusso delle acque;
- e) operare cambiamenti colturali ovvero impiantare nuove colture arboree capaci di favorire l'indebolimento degli argini.

7. Gli interventi consentiti dal presente Titolo II per le aree di pericolosità idraulica dovranno essere realizzati minimizzando le interferenze, anche temporanee, con le strutture di difesa idraulica....omissis...

Articolo 14 -Azioni ed interventi ammissibili nelle aree classificate a pericolosità moderata – P1

Nelle aree classificate a pericolosità moderata - P1 spetta agli strumenti urbanistici ed ai piani di settore prevedere e disciplinare l'uso del territorio, le nuove costruzioni, i mutamenti di destinazione d'uso, la realizzazione di nuovi impianti, gli interventi sul patrimonio edilizio esistente, in relazione al grado di pericolosità individuato e nel rispetto dei criteri e indicazioni generali del presente Piano.